




ORDINANZA

Prot. n.



Ordinanza n.

4335

IL SINDACO

- rilevato** che nell'area di Piazza della Repubblica, perimetrale nord, ovvero tettoia IV° alimentare (area Produttori), tettoia casalinghi (asse c.so Giulio Cesare) e area PalafusKas, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o, comunque, di disturbo della pubblica quiete e delle occupazioni delle persone, legati all'abuso di alcool; e che, detti episodi, sono accompagnati dall'abbandono in strade piazze e aree pubbliche di contenitori di bevande, dopo l'uso, nonché di alimenti, rifiuti e altri oggetti che possono creare pericolo per i passanti e di cui vi è contezza agli atti d'ufficio;
- rilevato inoltre** che, nell'area come sopra individuata, si è creata una situazione di degrado determinata, altresì, da episodi di aggressività legati all'abuso di sostanze alcoliche;
- considerato** che la predetta situazione, la quale ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche e alimenti, praticata da esercizi commerciali presenti nell'area;
- dato atto** che le bevande e gli alimenti venduti per asporto vengono consumati all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano o che, comunque, fruiscono dell'area; come da relazione di servizio agli atti presso il Corpo di Polizia Municipale;
- considerato** che le predette condotte riprovevoli rappresentano condizionamenti per la qualità della vita degli abitanti, determinando altresì un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, nonché alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica;
- ritenute** sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti; ciò, anche al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza e igiene;
- ritenuto** pertanto necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone, nonché per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli Organi di polizia, vietare in tutta l'area come sopra individuata il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e il consumo di alimenti; nonché vietare l'abbandono di qualunque contenitore vuoto di bevande, di alimenti, di rifiuti, così come di altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori dell'area in questione;

- visto** l'articolo 54, commi 1, lett. c), 4 e 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 6 del d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- vista** la preventiva comunicazione al Sig. Prefetto della Provincia di Torino effettuata in data 30 settembre 2009;

ORDINA

1. a far data dal 10 ottobre 2009 in Torino, nell'area di Piazza della Repubblica, perimetrale nord, ovvero tettoia IV° alimentare (area Produttori), tettoia casalinghi (Asse c.so Giulio Cesare) e area PalafusKas, è vietato:
consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico sia bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sia alimenti di qualsivoglia natura;
abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande e/o di alimenti, nonché rifiuti ovvero altri oggetti che possano comunque creare pericolo ai fruitori dell'area di cui sopra;
2. l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1, ipotesi a) e/o b), della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689;
3. all'atto della contestazione dell'inosservanza di cui al punto 1 che precede, il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito di cui all'ipotesi *sub* capo a); nonché, a rimuovere immediatamente gli eventuali contenitori, rifiuti e oggetti abbandonati, di cui all'ipotesi *sub* capo b). L'inottemperanza all'ordine, in tal senso legalmente rivolto dal personale di polizia, comporterà il deferimento del trasgressore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Nel caso in questione, al ripristino dello stato dei luoghi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, con addebito al trasgressore delle spese in tal senso sostenute.

INFORMA

1. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto;
 - ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;
2. che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di Legge e affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torino.

Torino, 07 ottobre 2009

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFF. ALBO PRETORIO 9.30
Pervenuto il 7 OTT. 2009 h
Il Messo

IL SINDACO